



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21591**, sul ricorso depositato il 20 febbraio 2025 dal Tenente di Vascello (in seguito T.V.) **P.P.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sandra Biglioli, del Foro della Spezia, sito nella Spezia Viale Italia n.121, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale

di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Fuochi e Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione provinciale della Spe-

zia, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, presso la quale è legalmente domiciliata;

uditi all'odierna udienza l'Avv. Sandra Biglioli, l'Avv. dello Stato
Giorgio Lembeck e l'Avv. Alberto Fuochi;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il T.V. P. nel proprio ricorso, regolarmente notificato alle parti convenute, espone di essere stato equiparato alle Vittime del Dovere, per avere contratto (Omissis) durante il servizio prestato a bordo di unità navali con la concessione del relativo indennizzo, ammontante a **€ 13.728,00**.

Con p.e.c. del 5 giugno 2024 inviata all'odierna convenuta e alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, il ricorrente, facendo riferimento a diverse sentenze della Sezione Tributaria della Suprema Corte di cassazione tutte depositate nello stesso anno, ha chiesto l'applicazione dell'esonero dall'imposizione fiscale al proprio reddito pensionistico.

L'INPS non ha mai risposto a tale istanza.

2.1 Nell'odierno giudizio si chiede, quindi, che venga accertato e dichiarato il diritto all'esenzione tributaria di cui sopra, condannando conseguentemente l'Ente previdenziale a versare i futuri ratei al lordo delle imposte sul reddito, con vittoria di spese, comprensivi degli accessori e competenze di

giudizio, in distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

3. Si sono costituiti in giudizio l'INPS e l'Agenzia delle Entrate i quali, dopo avere pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda, hanno chiesto il rigetto del ricorso potendo l'esenzione fiscale essere riconosciuta esclusivamente a quei trattamenti che traggono origine dall'invalidità che ha determinato lo status di vittima del dovere e non altro.

4. In sede di discussione orale, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate hanno ribadito la propria eccezione pregiudiziale evidenziando l'incongruità e irragionevolezza di una interpretazione che veda mutare plesso giurisdizionale (e conseguente giudice naturale) a seconda sia del momento in cui sia instaurato il processo, sia del provvedimento richiesto (rispettivamente, Corte dei conti per ottenere la preventiva esenzione delle imposte e giudice tributario per ottenere il rimborso delle trattenute già versate all'Erario), tralasciando completamente la natura giuridica del diritto medesimo.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di non concordare con il seppure Autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, evidenziando l'unitarietà del rapporto giuridico tributario intercorrente tra sostituto e sostituito (la quale comporterebbe l'attrazione della controversia nella competenza giurisdizionale della Corte di Giustizia

	Tributaria), nonché la concreta ipotizzabilità di un difetto asso-	
	luto di giurisdizione per carenza di interesse ad agire allo stato	
	degli atti in quanto il ricorrente chiede la liquidazione di un di-	
	ritto astratto e futuro e, quindi, la tutela di una situazione sog-	
	gettiva ipotetica e non attuale né concreta, la quale sorgerà solo	
	al momento della (ritenuta) illegittima ritenuta operata dall'INPS	
	in favore dell'Agenzia.	
	Qualora questo Giudice dovesse declinare la propria giu-	
	risdizione il T.V. P. ben potrebbe attivare un regolamento nega-	
	tivo di giurisdizione.	
	La difesa del ricorrente ha sottolineato che la contempo-	
	ranea pendenza di due giudizi avanti a differenti plessi giurisdi-	
	zionali si è resa necessaria per la diversità delle situazioni sog-	
	gettive tutelate.	
	Sotto il profilo processuale, la concretezza e l'attualità	
	dell'interesse a ricorrere sono costituiti dalla necessità di avere	
	una sentenza che accerti definitivamente il diritto del proprio as-	
	sistito a ricevere immediatamente quanto riconosciuto e dovuto-	
	gli per legge.	
	Sotto il profilo sostanziale la fondatezza della richiesta è	
	attestata dal fatto che il processo avanti al giudice tributario si	
	è chiuso con una conciliazione giudiziale.	
	L'Agenzia delle Entrate ha chiesto di acquisire copia del	
	verbale di conciliazione menzionato dall'Avv. Biglioli durante la	
	sua esposizione.	
	4	

	Esaurita la discussione la causa è andata in decisione	
	con lettura e deposito della presente sentenza.	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale, si ritiene di dare continuità	
	all’indirizzo interpretativo del Giudice della giurisdizione (cui,	
	peraltro, questa Sezione ha già aderito con le sentenze	
	11.11.2022, n. 108 e 14.03.2025, n. 24), secondo cui « <i>le contro-</i>	
	<i>versie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e</i>	
	<i>corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte ver-</i>	
	<i>sate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente,</i>	
	<i>non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario,</i>	
	<i>trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impo-</i>	
	<i>sitivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del</i>	
	<i>rapporto tributario</i> ». (Cass. Sez. un. 8.04.2010, n. 8312, espres-	
	samente menzionata dal ricorrente sia nell’atto introduttivo sia	
	nel corso dell’esposizione orale; Id., 8.11.2012, n. 19289; da ul-	
	timo, Cass. 30.09.2019 n. 24298).	
	Non rilevano, al riguardo, le dotte argomentazioni propo-	
	ste dalle parti resistenti nel corso della discussione orale e, sep-	
	pure solo in parte, già presenti nelle rispettive comparse di ri-	
	sposta.	
	Infatti, la natura giuridica dei diritti fatti valere dal ricor-	
	rente presso due separate giurisdizioni non è unitaria, come so-	
	stenuto dalle difese ma è distinta.	
	La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia	
	5	

Tributaria attiene al rapporto giuridico di imposta e, quindi, alla legittimità del prelievo già operato alla fonte, versato all'erario e di cui si chiede la successiva restituzione; in questa situazione, *lato sensu* equiparabile a quella del pagamento al creditore apparente disciplinata dall'art. 1189 c.c., il pensionato deve rivolgersi necessariamente all'Agenzia delle Entrate con apposita istanza di rimborso della somma dovutogli per poi agire, in presenza di provvedimento negativo o di silenzio – rigetto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

La differente controversia instaurata innanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha, invece, per oggetto il rapporto previdenziale intercorrente tra pensionato e INPS e ha la finalità di accertare e dichiarare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, in modo da consentire così all'Istituto previdenziale di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.

L'opposta interpretazione, suggestivamente proposta dalle Avvocature pubbliche, darebbe luogo ad un danno oggettivo per il pensionato, il quale si vedrebbe costretto, mese dopo mese, a subire la trattenuta per poi fare un'istanza di rimborso, presumibilmente negata, e instaurare il contenzioso davanti al giudice tributario, incompetente a conoscere i rapporti previdenziali.

Appare evidente, pertanto, come la possibilità di adire una sola volta il giudice delle pensioni per ottenere un

	accertamento stabile e definitivo, si pone in linea con il principio	
	di effettività della tutela giurisdizionale, evincibile dagli art.	
	24/111 Cost (sul punto si richiama, in chiave adesiva, Corte	
	cost. 9.06.2022, n. 143 che, ancora una volta, ribadisce il con-	
	cetto per cui <i>«la durata del processo non può mai andare a detri-</i>	
	<i>mento dell'attore che ha ragione, impedendogli di conseguire la</i>	
	<i>tutela effettiva del suo diritto»</i>).	
	E ciò rileva ancor di più nel processo pensionistico dove	
	il protagonista è un soggetto che, tendenzialmente, non può van-	
	tare una lunga aspettativa di vita.	
	Solo per completezza di esposizione, infine, si rileva che,	
	nello stesso senso si è orientata anche la Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Toscana la quale, nelle sentenze 13.02.2025, n.	
	17-18 e 10.03.2025, n. 30, ha affermato che <i>«spettano in via</i>	
	<i>esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controver-</i>	
	<i>sie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decor-</i>	
	<i>renza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle</i>	
	<i>nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inademp-</i>	
	<i>imento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica</i>	
	<i>da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il</i>	
	<i>diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e</i>	
	<i>la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne</i>	
	<i>determinano l'importo»</i> .	
	2. Pertanto, si rigetta la sollevata eccezione di di-	
	fetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla presente	
	7	

controversia.

2.1 La differenza di situazione soggettiva vantata nel presente giudizio, oltre alla circostanza che sarebbe stato dovere dell'Agenzia delle Entrate quello di inoltrare tempestivamente all'Avvocatura dello Stato l'intera documentazione per predisporre al meglio la propria difesa, giustificano il rigetto della richiesta di acquisizione del verbale di conciliazione giudiziale nel frattempo intervenuta presso il giudice competente.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che ora si espongono.

3.1 L'art. 1²¹¹ L. 11.12.2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità 2017) stabilisce che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi».

L'art. 3² L. 3.08.2004, n. 206 prevede l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettanti a chi abbia subito un'invalità permanente della capacità lavorativa a causa di atti terroristici e stragistici.

La Direttiva del 27 luglio 2007 della Presidenza del

Consiglio dei ministri ha specificato che la disposizione di legge deve incidere «*sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale*», senza, peraltro, operare alcuna distinzione tra i medesimi, purché traggano fonte da una posizione contributiva obbligatoria.

La Circolare INPS 11.11.2008, n. 98 chiarisce che «*nei casi in cui il soggetto avente diritto ai benefici è titolare di più posizioni assicurative, ovvero di più trattamenti pensionistici diretti, i benefici previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 devono essere attribuiti su tutte le posizioni del beneficiario stesso*».

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 1.12.2008, n. 453/E, in linea con la Circolare INPS pubblicata un mese prima, ha riconosciuto che «*le integrazioni legislative intervenute nel corso degli anni hanno confermato la volontà delle istituzioni politiche di estendere i benefici e di dare concreta attuazione alle finalità di ristoro volute dalla legge in esame.*», pervenendo «*al convincimento che il riferimento al termine "pensione", di cui al richiamato articolo 3 comma 2, debba assumere un significato più ampio di quello ritraibile da una semplice esegesi letterale della norma, comprendendo, in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004*», concludendo che «*l'esenzione totale dall'IRPEF di cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 204 del 2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici*

diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario».

Con Messaggio 29.03.2017, n. 1412, la Direzione Centrale Pensioni dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, andando in senso contrario al proprio precedente indirizzo interpretativo, indica alle Direzioni provinciali che *«il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall'articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato».*

La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. 29.05.2024, nn.15023/15056/15115/15121), posta a fondamento della richiesta amministrativa respinta e del presente ricorso, a fronte del rigetto delle istanze di rimborso delle relative trattenute IRPEF da parte della competente Agenzia delle Entrate, ha affermato che la lettera dell'art. 1₂₁₁ L. n. 232/2016 *«estende i benefici a **tutti i trattamenti pensionistici**, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere»,* sottolineando come *«la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla l. n. 206/2004, [sia] individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici».*

	Successivamente, nello stesso senso, si sono già	
	espressi, nell'ordine, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado	
	della Liguria nella sentenza 5.11.2024, n. 829, il Tribunale di	
	Savona nella sentenza 16.12.2024, n. 369, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana con le già menzionate sentenze	
	n. 17 – 18/2025 nonché, da ultimo, con la sentenza 10.03.2025	
	n. 30 (oltretutto emessa da diverso giudice persona fisica a conferma del consolidato indirizzo interno).	
	4. Ebbene, appare indiscutibile che, con l'art.	
	1 ₂₂₁ L. cit., il Parlamento abbia ritenuto di estendere il regime di	
	<i>favor</i> , inizialmente previsto per le Vittime del terrorismo e poi a	
	quelle della criminalità organizzata, anche alle Vittime del Dovere quasi a titolo di riconoscimento dovuto a chi abbia sacrificato, se non la vita, almeno l'integrità fisica nell'esercizio delle	
	sue funzioni a favore della collettività, disponendo l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettantigli senza alcuna specificazione o distin-	
	zione.	
	L'INPS, dopo una prima interpretazione estensiva esternata nella propria Circolare n. 98/2008, è andata in senso opposto ritenendo che il tenore letterale delle norme interessate la	
	legittimi a disporre l'esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito solo con riguardo alle pensioni privilegiate	
	che trovino titolo nell'infermità permanente subita a causa del servizio, non prendendo in considerazione nessun altro	
	11	

	trattamento previdenziale.	
	L'Agenzia delle Entrate, al contrario, estende il beneficio	
	dell'esonero dalla tassazione a tutte le pensioni <u>dirette</u> di cui è	
	titolare la Vittima del dovere, escludendo solo quelle indirette	
	perché in nessun modo collegabili all'evento lesivo.	
	5. La tesi da ultimo sostenuta dall'Istituto previ-	
	denziale, sostanzialmente accolta in passato dalla Sezione e ri-	
	chiamata espressamente in udienza, non si ritiene più condivi-	
	sibile, presupponendo un coordinamento interno tra i due	
	commi dell'art. 3 L. n. 206/2004, in guisa del quale l'esonero	
	dall'imposizione diretta riguarderebbe, in via eccezionale, solo la	
	pensione privilegiata, assegnata a seguito dell'infermità perma-	
	nente subita durante il servizio.	
	La ratio del primo comma, in realtà, è quella di consentire	
	all'interessato un percorso accelerato al raggiungimento dell'età	
	pensionabile con un aumento figurativo di dieci anni di versa-	
	menti contributivi che consenta, a scelta del singolo, un pensio-	
	namento anticipato senza decurtazioni economiche o, al contra-	
	rio un aumento dell'ammontare della pensione qualora si decida	
	di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età	
	potendo cumulare gli accantonamenti reali effettuati in misura	
	totale e quelli figurativi; il momento di scelta del momento in cui	
	cessare il servizio avrà, naturalmente, analoga rilevanza per	
	quanto riguarda la quantificazione complessiva del trattamento	
	di fine rapporto o di fine servizio. Il secondo comma specifica che	
	12	

	la pensione così ottenuta (che potrebbe essere anche quella	
	ordinaria qualora l'interessato non ritenga di chiedere il ricono-	
	scimento di quella privilegiata) è esente da imposizione fiscale.	
	Tale lettura interpretativa sta ormai divenendo unanime,	
	come sopra descritto, in tutti i plessi giurisdizionali ed è già stata	
	accolta da questo Giudice con la sentenza n. 24/2025.	
	6. La necessità di evitare un duplice esborso a	
	carico dell'Istituto previdenziale costituito dal contemporaneo	
	flusso di denaro in favore del Ministero dell'Economia e delle Fi-	
	nanze corrispondente alla trattenuta fiscale mensile e l'obbligo	
	di corrispondere al T.V. P. l'ammontare del rateo di pensione do-	
	vutogli al lordo delle imposte, induce questo giudice a differire	
	gli effetti economici della presente sentenza a partire dalla emis-	
	sione del cedolino pensionistico relativo al mese di ottobre 2025.	
	7. La relativa novità della specifica questione	
	sottoposta all'esame costituisce titolo idoneo per concedere la	
	compensazione delle spese processuali.	
	P. Q. M	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,	
	A C C E R T A	
	il diritto di P. P. all'esenzione dell'imposta personale sul reddito	
	delle persone fisiche (IRPEF) sulla propria pensione n.	
	13	

16175331, a decorrere dal mese di ottobre 2025 e, per l'effetto,

C O N D A N N A

l'INPS a provvedere, a decorrere dal mese di ottobre 2025, alla liquidazione dei futuri ratei pensionistici al lordo delle imposte che non dovranno essere applicate.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 26 settembre 2025

per Il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

(Dott. Luca Ughetti)